

Modello di Organizzazione e di Gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE



REVISIONE	DATA
0	03.05.2016
1	24.09.2020
2	24.05.2023

Sommario

1	DEFINIZIONI	4
2	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
2.1	Inquadramento normativo	5
2.2	Applicabilità	6
2.3	Condizioni di esclusione della responsabilità	6
2.4	Sanzioni.....	7
2.5	Esimente.....	8
2.6	Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.....	8
2.6.1	Articolo 24	8
2.6.2	Articolo 24 bis	8
2.6.3.	Articolo 24 ter.....	9
2.6.4.	Articolo 25	10
2.6.5.	Articolo 25 bis	11
2.6.6.	Articolo 25 bis.1	12
2.6.7.	Articolo 25 ter.....	12
2.6.8.	Articolo 25 quater.....	14
2.6.9.	Articolo 25 quater 1.....	14
2.6.10.	Articolo 25 quinquies.....	14
2.6.11.	Articolo 25 sexies.....	15
2.6.12.	articolo 25 septies.....	15
2.6.13.	Articolo 25 octies	16
2.6.14.	Articolo 25 novies	16
2.6.15.	Art. 25 decies.....	17
2.6.16.	Legge 146/2006 crimini transnazionali	17
2.6.17	Art. 25 undecies.....	18
2.6.18	Art. 25 duodecies.....	21
2.6.19	Art. 25 -sexiesdecies.....	21
2.7.	Requisiti per la costruzione del MOG.....	23
3.	MODELLO ORGANIZZATIVO.....	24
3.1.	Origini e principali attività della Cav. Umberto Boschi S.p.a.	24
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	24

4.1.	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	24
4.2.	Rapporti tra destinatari e ODV	25
4.3.	Caratteristiche funzioni e compiti	25
4.4	Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi	26
5.	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	28
5.1.	Formazione del personale	28
5.2.	Selezione di Collaboratori esterni e Partner.....	28
6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
6.1.	Principi generali	28
7.	Codice Etico e Modello Organizzativo.....	28

1 DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti definizioni:

Decreto: è il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Destinatari: sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

Ente: è la Cav. Umberto Boschi S.p.a.

Modello (anche MOG): è l'insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza e di Controllo (anche OdV): è l'organo dell'Ente previsto dall'art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l'eventuale aggiornamento.

Protocollo: è la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

Organi sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Codice Etico: Codice di Etico di Gruppo adottato dalla Società con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione finalizzato a dettare le regole di comportamento che i dipendenti e/o i consulenti devono seguire nello svolgimento delle attività aziendali.

Reati: sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Attività sensibili: sono le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

Dipendenti: sono i soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Partner: sono le controparti contrattuali della Società Pi4pay, persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Consulenti: sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Cav. Umberto Boschi S.p.a.

P.A.: la Pubblica Amministrazione in genere, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 Codice Penale).

Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 Codice Penale).

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002, primo aggiornamento il 31 marzo 2008 e secondo aggiornamento 23 luglio 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Inquadramento normativo

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 (di seguito: Decreto 231) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione; più di recente, si pensi alla Convenzione di Budapest sul cd. “cyber crime” del 23 novembre 2001 ratificata dall'Italia nel corso del 2008).

In effetti, l'articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l'introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di fornire una risposta repressiva a fenomeni delittuosi che si annidano nelle organizzazioni private (c.d. "crimini dei colletti bianchi") in cui l'accertamento delle responsabilità diventa più difficile in ragione della copertura fornita dallo "schermo" giuridico dell'Ente.

2.2 Applicabilità

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, la società che abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad es. la realizzazione di un profitto) o non economico (ad es. una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Viceversa, l'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

2.3 Condizioni di esclusione della responsabilità

Secondo la nuova disciplina (articolo 5 del Decreto 231), l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. 'soggetti apicali');

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. soggetti sottoposti).

È, altresì, previsto che l'Ente non risponda dell'illecito, quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (Artt. 6 e 7 del Decreto 231).

Ebbene, nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Ad ogni modo, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l'idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

2.4 Sanzioni

A carico della società sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna, anche su quotidiani a diffusione nazionale ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per la Società conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività statutaria, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e la società abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

2.5 Esimente

L'art. 6 del Decreto stabilisce che la società non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla società con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.6 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.6.1 Articolo 24

Tale articolo prevede l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis del codice penale: malversazione a danno dello Stato;
 - art. 316 ter del codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
 - art. 640, comma 2 n. 1 del codice penale : truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
 - art. 640-bis del codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - art. 640-ter del codice penale: frode informatica ai danni dello Stato.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.6.2 Articolo 24 bis

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004).

La legge introduce modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati "informatici", amplia la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Introducendo ad hoc l'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/01, richiamando fattispecie relative a "delitti informatici e trattamento illecito di dati", sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis c.p.).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.6.3. Articolo 24 ter

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

➤ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.6.4. Articolo 25

Tale articolo indica i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 317 del codice penale: concussione;
- art. 318 del codice penale: corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 del codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-ter del codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 quater del codice penale: induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 322 del codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 356 codice penale: delitto di frode in pubbliche forniture
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 6. il delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 codice penale) si è integrato l'art. 25 con il riferimento all'Unione Europea quale soggetto finanziariamente leso nei casi di peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (articoli 314 e 316 codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale)

2.6.5. Articolo 25 bis

Tale articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(**), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (***)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474(**) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

2.6.6. Articolo 25 bis.1

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2.6.7. Articolo 25 ter

Tale articolo prevede i reati societari. In particolare, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2622 del codice civile : false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2623 del codice civile: falso in prospetto (173 bis D.Lgs. n. 58/98);
- art. 2624 del codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625 del codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;
- art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635, terzo comma, del codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del codice civile: agiotaggio;
- art. 2638 del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote ;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata per effetto dell'art. 12 L. 27 maggio 2015, nr. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 .

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.6.8. Articolo 25 quater

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

2.6.9. Articolo 25 quater 1

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.6.10. Articolo 25 quinquies

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale ed è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5). In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 del codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis del codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600 ter del codice penale: pornografia minorile;
- art. 600 quater del codice penale: detenzione di materiale (pedo)pornografico;

- art. 600 quinquies del codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - art. 601 del codice penale: tratta di persone;
 - art. 602 del codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1(nonché' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies), la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.6.11. Articolo 25 sexies

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) e la Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche in relazione ai seguenti illeciti amministrativi dell'Abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis (D.Lgs. 24.02.98, n. 58, come modificato dalla Legge 18.04.05 n. 62, art. 9) e della Manipolazione del mercato ex. art. 187 ter (D.Lgs. 24.02.98, n. 58, come modificato dalla L. 18.04.05 n. 62, art. 9).

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

2.6.12. articolo 25 septies

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2.6.13. Articolo 25 octies

Tale articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2.6.14. Articolo 25 novies

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico,

della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

➤ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

➤ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

2.6.15. Art. 25 decies

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4) prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.6.16. Legge 146/2006 crimini transnazionali

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato:

associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

2.6.17 Art. 25 undecies

Con il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù del nuovo articolo inserito, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quatr, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivit  ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (**).
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,

e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2.6.18 Art. 25 duodecies

Il D.Lgs. n.109/2012 ha inserito anche il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12 bis, D.Lgs. 25/07/1998 n.286) nel momento in cui si realizza con le aggravanti previste.

2.6.19 Art. 25-quinquiesdecies

Quanto ai delitti tributari, il D.Lgs. 75/2020 interviene a integrare il recente art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001. La norma, in particolare, prevede ora al nuovo comma 1-bis che si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)

Il Decreto prevede, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. 231/2001, anche per la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle neo introdotte fattispecie.

Il legislatore delegato, in questo caso sin dallo schema di D.Lgs., prevede peraltro una forte limitazione alla rilevanza ex D.Lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari.

L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

- 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
- 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

La portata applicativa del nuovo comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001, sembra quindi circoscritta alle Società e ai Gruppi imprenditoriali di maggiori dimensioni e forza economica, con riferimento alle sole condotte fraudolente più gravi e decettive, poste in essere su scala internazionale. Una scelta che sembra coerente, del resto, con le richieste di tutela provenienti dalla stessa Direttiva (UE) 2017/1371.

2.6.20 art. 25-sexiesdecies

Il decreto attuativo della direttiva PIF - direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale (D.Lgs. n. 75/2020) interviene in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati, che si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'UE.

Le modifiche apportate dal provvedimento riguardano:

- 1) l'inasprimento delle pene per i delitti di contrabbando considerati più gravi;
- 2) la "ricriminalizzazione" di alcune violazioni depenalizzate per effetto del D.Lgs. n. 8/2016;
- 3) l'inclusione dei reati doganali tra quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001).

L'art. 3 del decreto modifica l'art. 295 del TULD, relativo alle circostanze aggravanti del contrabbando.

La disposizione, intervenendo sulle circostanze aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 295, prevede la pena della reclusione da 3 a 5 anni in aggiunta alla multa prevista per le singole fattispecie, "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro". In tal modo, il decreto attua la direttiva in base alla quale i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, ove i danni o i vantaggi siano considerevoli (la nuova lettera d-bis considera tali quelli per i quali l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100 mila euro), devono essere puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione (la norma prevede 5 anni).

Il comma 3 dell'art. 295, pure emendato dalla disposizione in commento, continua a prevedere che se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50 mila euro (ma non superiore a 100 mila euro) "alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni".

L'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 ha previsto una depenalizzazione generale per tutte le violazioni, tranne quelle espressamente escluse dallo stesso decreto, per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, specificando, al comma 2, che qualora per la violazione, nelle ipotesi aggravate, era prevista anche una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, il reato base doveva comunque intendersi depenalizzato. "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".

In tal modo, sono stati depenalizzati anche i reati doganali (contrabbando) sanzionati con la sola pena della multa o dell'ammenda, pur qualora, nell'ipotesi aggravata, era prevista una pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria.

L'art. 295-bis TULD prevede, inoltre, che - con esclusione dei tabacchi lavorati esteri - nelle ipotesi di contrabbando non aggravato ai sensi dell'art. 295, comma 2 (comma, come si è detto, ora integrato dalla lettera d-bis), qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti non sia superiore a 3.999,96 euro, la violazione si considera depenalizzata (anche nell'ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria).

L'art. 5 del decreto apporta modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, volte a completare il quadro della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel senso indicato dalla direttiva PIF e secondo il principio dettato dall'art. 13, lettera e) della legge delega n. 117/2019.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, il comma 1, lettera d) inserisce nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-sexiesdecies, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote in caso di commissione dei reati previsti dal TULD.

Inoltre, quando i diritti di confine dovuti superano 100 mila euro la sanzione raddoppia (fino a 400 quote).

2.7. Requisiti per la costruzione del MOG.

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La nuova normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4).

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1. Origini e principali attività della Cav. Umberto Boschi S.p.a.

Umberto Boschi, forte dell'esperienza nell'azienda di famiglia, si getta anima e corpo in un nuovo progetto: creare la propria realtà produttiva di salumi tipici della zona di Parma. Ad assisterlo nella difficile fase iniziale e in ogni momento successivo, una grande donna, la signora Rosa. E nel 1922, affiancato da un piccolo gruppo di amici e fidati collaboratori, fonda la Cav. Umberto Boschi. E l'idea si rivela subito giusta, così come i risultati che non tardano ad arrivare. Rapporto diretto con la clientela, apertura domenicale dello stabilimento e visite periodiche dei negozianti per conoscere i prodotti da esporre nelle vetrine; tra una trattativa sui prezzi, una chiacchiera sugli ultimi eventi cittadini e una fetta di salame accompagnata da un buon bicchiere di vino, si faceva presto a tirare tardi attorno al tavolo.

Passati gli anni della guerra, difficili per tutti, la Cav. Umberto Boschi rafforza la propria posizione sul mercato e fa conoscere il gusto di Parma in tutta Italia. A 83 anni il Cavalier Umberto decide che è giunto il tempo di riposarsi e passa la gestione dell'azienda al figlio Renzo. Oggi, a quasi cent'anni dalla fondazione siamo giunti alla quarta generazione della famiglia Boschi, che continua a seguire scrupolosamente gli insegnamenti tramandati dal passato: la passione per il lavoro, il rispetto delle tradizioni, la cura del più piccolo particolare.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, che regolano le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, la Cav. Umberto Boschi S.p.a. istituisce un Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

La Cav. Umberto Boschi S.p.a., così come contemplato dal comma 4bis dell'art.6 del D.Lgs.n.231/01 ed alla luce dei recenti orientamenti e dell'esperienza di questi primi anni di applicazione del Modello, ha deciso di assegnare le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ad Organismo di Vigilanza Monocratico interno sopra individuato nell' Ing. Righetto Simone attraverso nomina formale.

La funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché quella di aggiornamento, pur se svolta dal Collegio Sindacale, deve essere esercitata dallo stesso in veste ed in funzione di "Organismo di Vigilanza" secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Modello di Organizzazione e di Gestione e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché, come organo collegiale, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dal Consiglio di amministrazione con specifico regolamento.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dispone di un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio.

All'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sono definite:

1. Scopo e ambito di applicazione
2. Nomina e composizione dell'Organismo
3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo
4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo
5. Obblighi di riservatezza
6. Funzioni e poteri dell'Organismo
7. Modifiche del regolamento

4.2. Rapporti tra destinatari e ODV

All'osservanza del modello organizzativo sono tenuti tutti i soggetti operanti all'interno della Cav. Umberto Boschi S.p.a. Tali soggetti potranno, per aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul modello, rivolgersi all'Organismo.

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati. L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura della Cav. Umberto Boschi S.p.a.. L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.3. Caratteristiche funzioni e compiti

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, l'ODV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;

- vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Cav. Umberto Boschi S.p.a. provvedano a dar corso alle misure correttive;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Cav. Umberto Boschi S.p.a., predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Cav. Umberto Boschi S.p.a. per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Cav. Umberto Boschi S.p.a.;
- procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'ODV:

- ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Cav. Umberto Boschi S.p.a. e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

4.4 Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo saranno trattate in modo da garantire:

- il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza ed evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute con discrezionalità e responsabilità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.

L'impresa ha implementato la procedure operativa PO 3 Modalità di segnalazioni e PO 4 Gestione delle segnalazioni per ottemperare alla Direttiva 2019/1937 sul WHISTLEBLOWING recepito con D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 come da seguente tabella.

ETTO NECESSARIO DEL MOG	CHI	PERCHE'	COSA
Il canale di segnalazione interna da gestire secondo la specifica procedura fissata dall'art.5 del D.Lgs. 24/2023	– I lavoratori subordinati; – i lavoratori autonomi; – i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente; – i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; – i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente; – i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente; - gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche	Per tutelare l'integrità dell'Ente.	Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli organizzativi, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Ente, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Se nell'ultimo anno, l'Ente ha impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, dovrà essere prevista anche la possibilità di segnalare violazioni delle disposizioni dell'Unione europea.

	qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.		
--	---	--	--

5. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Nel contesto della Cav. Umberto Boschi S.p.a. dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la Funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Cav. Umberto Boschi S.p.a.

5.1. Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Presidente del Consiglio di amministrazione di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Cav. Umberto Boschi S.p.a. (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

5.2. Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle procedure adottate dalla Cav. Umberto Boschi S.p.a. sulla base del presente Modello Organizzativo.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che "i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Cav. Umberto Boschi S.p.a. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Per il contenuto del sistema disciplinare adottato dall'azienda Cav. Umberto Boschi S.p.a. si rimanda all'allegato del presente Modello Organizzativo 231 "Sistema Disciplinare" nel quale sono presenti i seguenti contenuti:

Misure nei confronti dei dipendenti

Misure nei confronti degli amministratori

Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Misure nei confronti dei dirigenti

Misure nei confronti dei sindaci

L'azienda Cav. Umberto Boschi S.p.a. ha in essere in sistema disciplinare adottato in REV. 0 del 03.05.2016, documento disponibile allegato al MOG.

8. Codice Etico e Modello Organizzativo

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- o il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- o il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per il contenuto del codice etico si rimanda all'allegato del presente Modello Organizzativo "Codice Etico".

L'azienda Cav. Umberto Boschi S.p.a. ha in essere Codice Etico adottato in REV. 0 del 03.05.2016, documento disponibile allegato al MOG.

